



Regolamento

Tutela dei soggetti che segnalano violazioni del diritto nazionale o dell'Unione Europea ai sensi del d.lgs. 24 del 2023 (c.d. Whistleblowing)

Approvato nella seduta consiliare del 27.07.2023

Aggiornato nella seduta consiliare del 31.03.2026

1. Introduzione

L'Ordine degli Ingegneri di Verona intende dare concreta attuazione al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*).

A tal fine l'Ordine definisce con il presente Regolamento le procedure adottate per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

2. I canali di segnalazione

All'interno della sezione del sito web dell'Ordine dedicata alla AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE <https://ingegneri.vr.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/> è presente una pagina dedicata alle segnalazioni, che contiene indicazioni utili su come presentare segnalazioni attraverso il canale interno predisposto dall'Ordine e le condizioni per effettuare segnalazioni attraverso il canale esterno gestito da ANAC.

In particolare, il canale di segnalazione interno adottato dall'Ordine consiste in una apposita piattaforma online, dotata di crittografia, alla quale, sul versante interno, è abilitato ad accedere esclusivamente il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute.

È altresì possibile effettuare segnalazioni in forma orale, richiedendo un incontro diretto con il RPCT ai contatti indicati sulla pagina web dedicata alla AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. L'incontro è fissato su richiesta della persona segnalante ed è svolto entro un termine ragionevole dalla richiesta, in un luogo che garantisca la riservatezza dell'identità della persona segnalante e del contenuto della segnalazione. L'incontro può tenersi presso la sede dell'Ordine oppure, ove la persona segnalante ne faccia motivata richiesta e ove ciò sia concretamente praticabile, in un luogo esterno alla sede a scelta del RPCT e secondo le disponibilità di spazi.

In caso di incontro diretto, il RPCT procede alla registrazione dello stesso mediante dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto, previo consenso della persona segnalante. Qualora la registrazione non sia tecnicamente possibile ovvero la persona segnalante vi si opponga, il RPCT redige un verbale dell'incontro. Il verbale è sottoposto alla persona segnalante per verifica del contenuto ed è da questa sottoscritto prima della conclusione dell'incontro o, se ciò non sia possibile, in un momento successivo concordato. La registrazione o il verbale sono conservati nel rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al presente Regolamento.

3. Persone competenti a ricevere la segnalazione

Nel caso in cui una segnalazione sia effettuata attraverso il canale di segnalazione interna dell'Ordine il soggetto competente a conoscere della segnalazione è il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**.

Il RPCT è tenuto a garantire il massimo riserbo circa i dati personali trattati in seno al presente Regolamento. Lo stesso è l'unico soggetto autorizzato ad accedere ai recapiti informatici previsti dal presente Regolamento ed è l'unico soggetto autorizzato alla conservazione della corrispondenza postale allo stesso indirizzata e delle verbalizzazioni relative alle segnalazioni orali.

Il RPCT può coinvolgere, ove necessario, nella gestione della segnalazione ulteriori uffici dell'Ordine (condividendo loro unicamente i dati necessari al loro proficuo coinvolgimento e senza condividere dati personali).

In caso di errore nell'invio, qualora la segnalazione pervenga a un soggetto interno all'Ordine non competente a riceverla, quest'ultimo provvede a trasmetterla senza indugio al RPCT entro sette giorni dalla ricezione, dandone contestualmente notizia alla persona segnalante ove ciò sia possibile, senza trattenere copia della segnalazione stessa. Spetterà

al RPCT, ove necessario, richiedere alla persona segnalante eventuali integrazioni o la regolarizzazione della segnalazione.

L'obbligo di trasmissione al RPCT entro sette giorni si applica in ogni caso, anche qualora non sia possibile dare notizia alla persona segnalante (ad esempio perché la segnalazione è pervenuta in forma anonima o priva di recapito). Il soggetto non competente erroneamente destinatario trasmette la segnalazione al RPCT entro il termine di cui sopra, senza trattenerne copia.

4. Il contenuto della segnalazione

Si precisa che il RPCT sarà tenuto a dar seguito unicamente alle segnalazioni dettagliate e circostanziate, che contengano almeno i seguenti elementi:

- a) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- b) circostanze di tempo e di luogo;
- c) modo in cui il segnalante ha conosciuto dei fatti segnalati;
- d) individuazione dei soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) individuazione di altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti segnalati;
- f) indicazione di eventuali documenti rilevanti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Nel caso in cui pervenga una segnalazione carente di alcuni degli elementi di cui all'elenco che precede il RPCT potrà chiedere al segnalante di integrare la segnalazione.

5. Procedimento

Il RPCT è tenuto a:

- mantenere una interlocuzione con il segnalante, al quale, se necessario, può chiedere integrazioni, attraverso gli strumenti disponibili nella piattaforma;
- dare seguito, con diligenza e tempestività, alle segnalazioni ricevute, dando corso alle verifiche a tal fine necessarie;
- fornire riscontro ai segnalanti in ordine alle segnalazioni rispettivamente effettuate **entro tre mesi** dalla data di scadenza del termine di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale di segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni, contenute nel presente Regolamento, saranno esposte e rese facilmente accessibili nei luoghi di lavoro nonché pubblicate, anche a beneficio dei soggetti esterni all'Ordine che intrattengono con lo stesso un rapporto giuridico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

Il RPCT è anche il custode dell'identità del segnalante ed è pertanto legittimato a conoscerne l'identità e a trattare i suoi dati personali.

Al RPCT compete una preliminare valutazione di ammissibilità della segnalazione, con riferimento alla sussistenza dei requisiti di legge (sia sotto il profilo soggettivo del segnalante e/o del segnalato, sia sotto il profilo oggettivo), sia sotto il profilo della competenza dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, sia con riferimento alla manifesta infondatezza della segnalazione, anche per sua genericità o incomprensibilità.

Nel caso di inammissibilità della segnalazione il RPCT lo comunica al segnalante tramite la piattaforma e, ove del caso, può chiedere allo stesso di fornire elementi integrativi.

Nel caso di ammissibilità della segnalazione il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati. A tale fine, il RPCT può:

- chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori;
- acquisire atti e/o documenti da altri uffici dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e/o avvalersi del loro supporto, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza;
- acquisire informazioni dalle persone indicate dal segnalante e/o da altri soggetti terzi in grado di riferire.

In esito all'istruttoria il RPCT, ove la ritenga non fondata, può procedere alla sua archiviazione, fornendo adeguata motivazione e dandone ove possibile notizia al segnalante.

Qualora il RPCT ravvisi la fondatezza della segnalazione, provvede a:

- comunicare l'esito degli accertamenti ai soggetti o agli organi competenti in ragione dei profili di illiceità riscontrati, affinché provvedano per quanto di rispettiva competenza;
- adottare o proporre di adottare, qualora la competenza appartenga ad altri soggetti od organi, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni/necessari alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale, ferma la competenza del RPCT per quanto di rilievo interno all'Ordine, quest'ultimo ne dispone la trasmissione, con nota a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine, alla competente Autorità giudiziaria, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che rientrano nell'ambito di competenza di altri enti, il RPCT ne dispone la conseguente trasmissione, con nota a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.

In ogni caso, non spetta al RPCT accertare eventuali responsabilità individuali oggetto di segnalazione.

Il RPCT è tenuto a fornire, attraverso la piattaforma online, informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, nel rispetto dei previsti obblighi di riservatezza.

Il procedimento deve concludersi con l'archiviazione o con l'inoltro ai soggetti competenti, in un periodo di tempo commisurato alla complessità dei fatti oggetto di segnalazione e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

In caso di giustificate ragioni (da riferire al segnalante ove ciò sia possibile) il procedimento può avere una durata maggiore, comunque non superiore a sei mesi.

Il RPCT è in ogni caso tenuto a comunicare al segnalante tramite la piattaforma online l'esito finale dell'attività di gestione della segnalazione dal medesimo effettuata.

6. Tutele e conservazione dei dati

Il sistema di protezione stabilito dal d.lgs. 24/2023 prevede i seguenti tipi di tutela:

- tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
- misure di sostegno a favore del segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
- previsioni in materia di rinunce e transazioni.

Al fine di garantire tali tutele l'Ordine degli Ingegneri conserva i dati di cui alle segnalazioni per **5 anni** dalla data in cui queste vengono effettuate.

7. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e non ricadono sotto la disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023.

Le segnalazioni anonime possono pervenire tramite la piattaforma online predisposta dall'Ordine.

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Se successivamente identificato, il segnalante anonimo che abbia subito ritorsioni in ragione della segnalazione effettuata può beneficiare delle misure di protezione previste dalla normativa.

Al fine di garantire tali tutele l'Ordine degli Ingegneri conserva i dati di cui alle segnalazioni anonime per **5 anni** dalla data in cui queste vengono effettuate.

8. Segnalazione ad ANAC

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno messo a disposizione dall'ANAC solo se:

- il canale di segnalazione interna non è previsto o non è funzionante ovvero, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

9. Divulgazione pubblica

È importante ricordare che il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. 24/2023 se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti circostanze:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna o esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. Contatti e aggiornamento

Il presente Regolamento sarà riesaminato dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia ogniqualvolta la normativa vigente lo rendesse necessario.

Qualsiasi domanda riguardante questo Regolamento dovrà essere indirizzata all'RPCT.